



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FOGGIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CRISTINO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'ANDREA	GIULIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL GIUDICE	BRUNO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

143-05-21

PRONUNCIATA IL:
4 DIC. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 FEB. 2021

Il Segretario
IL SEGRETARIO
(Antonio CINQUEPALMI)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1531/2019
depositato il 17/10/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 IMU 2014
contro:
ORTA NOVA COMUNE
PIAZZA PIETRO NENNI, 45 71045 ORTA NOVA

proposto dal ricorrente:
ARCA CAPITANATA
VIA ROMOLO CAGGESE, 2 71121 FOGGIA FG

rappresentato da:
PASCARELLA DONATO
VIA ROMOLO CAGGESE, 2 71121 FOGGIA FG

difeso da:
PERLA FRANCESCO CARMINE
PIAZZA GIACOMO CAVALLUCCI N 5 71121 FOGGIA FG

RGR 1531/2019

ARCA CAPITANATA - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (già IACP della prov. di FOGGIA), difesa dal dr. F.C. Perla, impugna l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.1 del COMUNE ORTA NOVA - per omesso versamento IMU dell'anno 2014 di complessivi € 160.152,00, eccependo a) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; b) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 13 del D.L. N.201/2011 convertito in L. n 214/2011 e modificato dal comma 707 della L.147/2013; c) illegittimità degli avvisi di accertamento derivanti da insufficiente istruttoria.

La motivazione, lamenta la ricorrente, è "una mera elencazione di dati che non permette al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'ufficio accertatore per determinare l'imposta, al fine di porre la deducente nelle condizioni di potere esercitare il proprio diritto di difesa". Fa presente che dall'anno 2014 gli alloggi ARCA sono esenti dall'IMU perché rientrando pienamente nella definizione di "alloggio sociale", destinati alle categorie disagiate, equiparati ex lege, all'abitazione principale. Inoltre, rappresenta di avere presentato la prevista dichiarazione al fine di beneficiare dell'esenzione dall'imposta (nota prot. N.13138/15 del 30.06.2013 inviata con racc. n.14754668456/2 del 30.06.2015). Quanto alla eccezione di "insufficiente istruttoria" asserisce che il Comune di Orta Nova avrebbe emesso l'avviso di accertamento impugnato sulla "base di un'istruttoria inadeguata": da una semplice verifica della normativa vigente sarebbe emerso che, dal 2014 gli alloggi assegnati e dichiarati tali dall'ex IACP sono esenti dall'IMU.

La ricorrente chiede, preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato esistendo i requisiti del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile; nonché l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili e quindi meritano accoglimento.

La Commissione, in via preliminare, rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato e pertanto va rigettata l'eccezione relativa al difetto di motivazione eccepito in quanto l'atto riporta gli elementi utili a comprendere nell'an e nel quantum, sia con riferimento all'entità degli immobili per i quali è richiesta l'imposta, sia per i riferimenti normativi (codici tributi e applicazione dell'aliquota), così da consentire al contribuente di approntare idonea difesa, e prova ne è data dagli aspetti trattati.

La Commissione, rileva dagli atti di causa, come evidenziato dalla parte ricorrente, che l'avviso di accertamento depositato in allegato al ricorso, non riporta l'intero elenco degli immobili. Tale discrasia, conferma l'assunto di parte ricorrente che non ha avuto conoscenza dell'effettivo numero degli immobili oggetto d'imposizione, nè tanto meno è stato messo nella condizione di riscontrarli attraverso l'elenco particellare catastale.

La Commissione, nel merito, ritiene meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art.13 \ d.l. N.201/2011, convertito in -Legge n.214/2011 come modificato dal comma 707 L.147/2013 per gli alloggi di proprietà dell'Agenzia, in quanto rientrano nella classificazione di 'alloggi sociali' di cui al comma 3, art.10 "Edilizia residenziale sociale" del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 in base alla quale: "Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato".

Tale condizione è tra l'altro, l'oggetto sociale dell'Agenzia, quindi è da ritenere incontrovertibile l'associazione che gli alloggi locati dall'Agenzia, costituiscano a tutti gli effetti alloggi sociali, perciò esenti dall'IMU.

Pertanto, la Commissione assorbita ogni altra censura per le ragioni esposte, accoglie il ricorso; la peculiarità della materia consente la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

